

## **GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA**

Sede legale in Strada delle Fornaci n. 20 - 41126 Modena

Capitale sociale Euro 63.612.236,60 i.v.

Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Modena n. 00327740379

\* \* \* \* \*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA  
ALL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL GIORNO 18 NOVEMBRE 2010  
IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 19 NOVEMBRE 2010 IN  
SECONDA CONVOCAZIONE PER DELIBERARE SULLA PROPOSTA DI  
“AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI  
PROPRIE E RELATIVE MODALITA' “

Signori Azionisti,

in data 26 luglio 2010 è scaduta l'autorizzazione da Voi concessa all'organo amministrativo della società, con delibera assembleare del 26 gennaio 2009, ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter c.c. a operare sui titoli sociali. Ritenendo opportuno, per i motivi di cui infra, richiederVi di rinnovare l'autorizzazione già concessaci, Vi abbiamo convocato in assemblea per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (di seguito “**Ricchetti**” o anche la “**Società**”), ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 D.Lgs. 58/1998 (“**TUF**”) e relative disposizioni di attuazione.

### **1. MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE**

La richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a sostenere la liquidità del titolo sociale per favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.

## **2. NUMERO MASSIMO, CATEGORIA E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI.**

La proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, premesso che la società ha emesso solamente azioni ordinarie prive di valore nominale, tutte interamente liberate, è formulata con riferimento ad un numero massimo di azioni, tale per cui in nessun momento la società possa detenere più del 20% delle proprie azioni (tenendo conto di eventuali azioni della Società possedute da società controllate), fermo restando il rispetto del limite quantitativo posto dall'articolo 2357, primo comma, del codice civile.

## **3. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI EFFETTI DEI LIMITI POSTI DALL'ART. 2357, COMMA 3, DEL CODICE CIVILE.**

La società possiede alla data odierna n. 844.932 azioni proprie rappresentative dell'1,032% dell'attuale capitale sociale, pari a euro 63.612.236,60 diviso in 81.834.757 azioni prive di valore nominale, acquistate in esecuzione dell'autorizzazione concessa dall'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il giorno 26 gennaio 2009.

Nessuna società controllata possiede attualmente azioni della società.

## **4. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per il periodo di diciotto mesi a far data dalla relativa delibera dell'Assemblea.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

## **5. CORRISPETTIVO UNITARIO MINIMO E MASSIMO.**

### **5.1 Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo degli acquisti di azioni proprie**

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato (ammessa e disciplinata dalla Consob, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF, con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009) di sostegno della liquidità dell'azione della Società, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore, nel minimo, del 20% e superiore, nel massimo, del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Ricchetti nella seduta di borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto.

### **5.2. Corrispettivo delle alienazioni di azioni proprie**

Le azioni ordinarie Ricchetti, acquistate in base all'autorizzazione oggetto della presente proposta, potranno essere oggetto di atti di disposizione sul mercato regolamentato o mediante ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, ad un valore unitario non inferiore al prezzo ufficiale del titolo Ricchetti della seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, diminuito del 20%.

## **6. MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI SARANNO EFFETTUATI GLI ACQUISTI E GLI ATTI DI DISPOSIZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti, e quindi in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 TUF.

Le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, vigenti in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, e potranno avvenire, in qualsiasi momento, in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

In caso di atti di disposizione o svalutazione delle azioni proprie possedute, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e le altre condizioni di cui sopra.

## **7. MODALITÀ DEGLI ACQUISTI E DELLE ALIENAZIONI DELLE AZIONI PROPRIE**

“L'Assemblea ordinaria della Gruppo Ceramiche Ricchetti SpA, vista la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 D.Lgs. 58/1998 e delle applicabili disposizioni rego-

lamentari e nel rispetto delle modalità, dei termini e delle condizioni indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, di azioni ordinarie della Società entro il numero massimo di azioni ordinarie previsto dall'articolo 2357, comma 3, c.c., ad un corrispettivo non inferiore, nel minimo, del 20% e non superiore, nel massimo, del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. nella seduta di borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto, nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di sostegno della liquidità del mercato; in qualunque momento il controvalore delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà comunque superare il limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile.
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, come suc-

cessivamente modificato, e quindi in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/1998;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente, anche per mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possa disporre delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante alienazioni delle stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, fermo restando che le eventuali alienazioni sui mercati regolamentati non potranno avere un valore unitario inferiore al prezzo ufficiale del titolo della seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, ridotto del 20%;

(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni di proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.”

S Antonino di Casalgrande, lì 2 novembre 2010.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amm.re Delegato

Alfonso Panzani